

di vedere al più presto mutato in legge il presente disegno.

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Cerulli ha mandato alla Presidenza quest'ordine del giorno :

“ La Camera invita il Governo a prorogare almeno a tutto il corrente anno 1885 il termine utile concesso agli insegnanti coll'articolo 8 del regolamento 7 giugno 1883 per acquistare il diritto alla pensione. ”

La Commissione accetta quest'ordine del giorno?

Merzario, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno. Vedrà l'onorevole ministro se esso sia subietto di regolamento o subietto di legge, perchè io ritengo sia subietto di legge.

In tal caso, siccome ora l'onorevole ministro ha promesso di presentare un disegno di legge connesso alla legge che stiamo discutendo la quale non è che uno stralcio di quel progetto, si vedrà allora d'inserirvi quello che giustamente propone l'onorevole Cerulli.

Presidente. Pongo dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Cerulli testè letto, accettato dal ministro e dalla Commissione.

(È approvato.)

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Gli stipendi dei maestri elementari saranno pagati a rate mensili o bimestrali.

“ Quando tali stipendi non risultino esattamente pagati, i delegati scolastici ne riferiranno alla autorità scolastica provinciale, la quale provocherà i provvedimenti d'ufficio nei termini dell'articolo 142 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

“ Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Deputazione provinciale può deliberare, sentito il comune, che anche per i mesi successivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.

“ L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del prefetto è soggetto alle sanzioni stabilite dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, n° 192, serie 2ª. In tal caso le multe vanno a beneficio della Cassa del Monte delle pensioni. ”

(È approvato.)

“ Art. 2. Non possono essere sequestrati nè pignorati gli stipendi dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge, e non oltre

la metà; nè possono essere ceduti in qualsiasi modo. ”

(È approvato.)

“ Art. 3. I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, designa e gradua gli eleggibili. Fra questi il Consiglio comunale sceglie e nomina i maestri.

“ I comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fattane, o che assegnino al maestro una conveniente abitazione, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro. ”

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Trinchera.

Trinchera. Prego l'onorevole ministro di annoverare anche me tra quegli oratori, che pure avrobbero delle gravi osservazioni da fare intorno a questo disegno di legge, ma che se ne astengono premurosi soltanto di vederlo definitivamente approvato. Soltanto mi limito a fare una raccomandazione.

Questa legge sarà seguita al più presto da un regolamento; or io prego l'onorevole ministro perchè nelle disposizioni regolamentari voglia inserirne per avventura qualcheduna che riguardi più specialmente il secondo capoverso di questo articolo 3°, affinchè sieno date delle norme colle quali i comuni, ed i grossi comuni a preferenza, debbano regolarsi nella nomina di quei maestri, ai quali i detti comuni assegneranno uno stipendio almeno di un decimo superiore a quello che compete alla scuola secondo la classificazione fatta. L'onorevole ministro naturalmente può col suo buon senso avvertire che non è bello lasciarne anche ad importanti comuni una sconfinata libertà nella scelta dei maestri, soltanto perchè danno questo decimo di più di stipendio.

E per quanto dunque si voglia dare ad essi il diritto di bandire concorsi e di scegliere direttamente fra i concorrenti i loro maestri, io vorrei che il ministro aggiungesse nel regolamento anche norme speciali, colle quali fosse indicato il modo di questa scelta, e non fosse esclusa mai l'autorità del Consiglio scolastico provinciale, che, in definitiva, dovrebbe sempre dare la sua approvazione alle nomine.

Ora, siccome avvertesi nell'articolo, come è redatto, questa lacuna, così io spero che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica vorrà colmarla nel regolamento che seguirà la pubblicazione di questa legge.